

Montagna Vicentina
Società Cooperativa
C.F. e P. IVA 00946750247
Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
PSR VENETO 2014 – 2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale N. 28 di Reg. del 01.07.2019

OGGETTO: avvio tirocinio di formazione. Approvazione schema di convenzione e progetto formativo.

L'anno 2019 (duemiladiciannove) addì 01 (primo) del mese di luglio alle ore 17:00 presso la sede della Società G.A.L. "Montagna Vicentina", in seguito a convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

P	Ruaro Dario	(Confartigianato Vicenza)	Presidente
P	Sandonà Marco	(Unione Montana Astico)	Vicepresidente
P	Rasia Dal Polo Domenico	(Coldiretti Vicenza)	Consigliere
P	Martello Luigi	(Comune di Roana)	Consigliere
P	Zampieri Fabio	(Confcommercio Vicenza)	Consigliere

Il Presidente Dario Ruaro, constatato il numero legale degli intervenuti e assunte le dichiarazioni dei componenti il Cda di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio all'esame e alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno.

Partecipa alla seduta l'avv. Irene Gasparella la quale nella funzione di Segretario provvede alla stesura del presente verbale.

PREMESSE

Il Presidente evidenzia che il G.A.L. Montagna Vicentina ospita presso la propria struttura tirocini di formazione e di orientamento al fine di offrire ai giovani una esperienza professionale utile per il loro inserimento nel mercato del lavoro. Considerata l'opportunità di far conoscere la realtà in cui opera la società cooperativa propone di attivare un tirocinio mediante la sottoscrizione di una Convenzione con Veneto Lavoro (soggetto promotore) e di un progetto formativo da concordarsi anche con il tirocinante.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

CONSIDERATO CHE:

- il GAL ritiene utile promuovere tirocini di formazione volti a far conoscere la realtà in cui opera la cooperativa e favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
- i centri per l'impiego sono individuati dalla normativa regionale come uno dei soggetti promotori di tirocini di qualità;
- i tirocini sono finalizzati alla realizzazione di progetti formativi specifici, che dovranno essere coordinati da figure professionali idonee, qualificate come Tutor – responsabili della formazione del tirocinante;

DATO ATTO CHE:

- l'iter di avvio per le finalità di cui sopra prevede la collaborazione di tre soggetti: a) soggetto promotore; b) soggetto ospitante; c) tirocinante;
- il rapporto tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante è regolato da convenzione, mentre i rapporti tra soggetto promotore, tirocinante e soggetto ospitante sono regolamentati dal progetto di tirocinio formativo;
- il soggetto promotore dei tirocini che si intendono attivare è il Centro per l'Impiego di Schio (VI), con il quale il GAL sottoscriverà apposita convenzione e predisporrà il progetto di formazione;
- il tirocinio avrà una durata massima di tre mesi e al tirocinante sarà corrisposta una indennità di partecipazione pari ad € 450,00 lordi da erogarsi mensilmente;
- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; il tirocinante sarà adibito ad attività coerenti con il progetto formativo e finalizzate al conseguimento degli apprendimenti;

RICHIAMATO il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno *"per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse"* approvato con delibera del Cda n. 94 del 04.12.2017 e ratificato dall'Assemblea dei soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017;

VISTA la dichiarazione dei presenti sull'insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto;

Dopo una attenta disamina, con voti palesi ed unanimi

DELIBERA

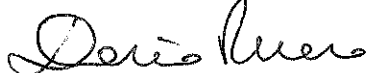
1. di attivare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, con Veneto Lavoro un tirocinio formativo per il tramite del Centro per l'impiego di Schio (VI) allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e di far conoscere la realtà in cui opera la cooperativa;
2. di approvare, conseguentemente, la seguente documentazione, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
 - schema di "Convenzione di tirocinio" (**allegato A**);
 - schema di Progetto Formativo Individuale" (**allegato B**);

3. di stabilire che il tirocinio avrà una durata non superiore a 3 mesi e che al tirocinante sarà corrisposta una indennità di partecipazione al tirocinio pari ad € 450,00 lordi oltre alle spese assicurative a copertura INAIL;
4. Di dare atto che il GAL Montagna Vicentina assume a proprio carico:
 - la corresponsione dell'indennità di partecipazione;
 - la copertura infortunati presso l'INAIL e l'assicurazione per responsabilità civile presso terzi;
 - la formazione relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica di cui al D.Lg. 81/2008;
5. Di pubblicare la presente deliberazione unitamente ai suoi allegati sul sito del GAL Montagna Vicentina www.montagnavicentina.com alla sezione "amministrazione trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto.

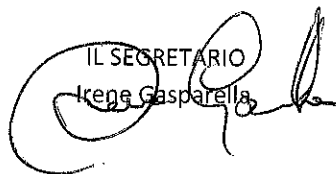
IL PRESIDENTE

Dario Ruaro



IL SEGRETARIO

Irene Gasparella



CONVENZIONE DI TIROCINIO

Riferimenti Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e allegato "A" alla DGR. n. 1816 del 7.11.2017
d'ora in avanti indicato come "Regolamento".

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

VENETO LAVORO, codice fiscale 03180130274, con sede legale in Venezia-Mestre, via Ca' Marcello n.67/b, rappresentato/a da GIUSEPPE MAFRICA
nato/a a BOVA MARIN il 22 / 05 / 1957 in qualità di RESPONSABILE CPI SCHIO

e

SOGGETTO OSPITANTE

codice fiscale 00946750247
(denominazione) MONTAGNA VICENTINA SOC. COOP. A R.L.
con sede legale in ASIAGO (VI)
rappresentato/a da RUARO DARIO
nato/a a SCHIO (VI) il 23 / 02 / 1957 in qualità di PRES. CONSIGLIO DI AMM.NE

L'azienda è seguita dallo studio GATTI DOTT. ALESSANDRO

nella persona di GATTI ALESSANDRO

Premesso che

il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, a promuovere tirocini in Veneto per soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 del medesimo Regolamento in relazione ai soggetti che in attuazione della presente convenzione si intendono avviare in tirocinio,

il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità

a) che è in regola

- Con la normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);



VENETO LAVORO



REGIONE DEL VENETO

- Con l'applicazione integralmente i contratti e gli accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello sottoscritti dalle OOSS comparativamente rappresentative a livello nazionale
 - Con gli obblighi della Legge 68/99
- b) Che non sono in corso procedure concorsuali,
- Che sono in corso procedure concorsuali, ma è stato siglato con le organizzazioni sindacali un accordo che prevede la possibilità di attivazione di tirocini.
- c) che il tirocinante non verrà impiegato per
- Sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
 - Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - Sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali.
- d) che non saranno ospitati tirocinanti
- che hanno già svolto con lo stesso un precedente periodo di tirocinio, fatte salve le deroghe previste all'art. 8 del regolamento;
 - che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi;
 - che hanno svolto presso il medesimo, nei 6 mesi precedenti l'attivazione, più di 30 giorni, anche non consecutivi, di prestazioni di lavoro accessorio o occasionale (art. 54 bis Legge 21 giugno 2017) presso lo stesso;
 - per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi;
 - per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità;
 - per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. la convenzione ha per oggetto
 - ☒ l'attivazione di tirocini che si svolgono presso una sede operativa ubicata nel territorio del Veneto;
 - ☐ l'attivazione di tirocini che si svolgono presso una sede operativa ubicata in altre regioni italiane in quanto il datore di lavoro/soggetto ospitante ha la sede legale in Veneto e ha scelto di utilizzare la presente disciplina.
2. il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle vigenti disposizioni normative.



Art. 2 – disposizioni generali

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
2. Non possono essere attivati tirocini che facciano riferimento a profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 12 comma 5 del Regolamento;
3. Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto formativo e sempre finalizzate al conseguimento degli apprendimenti;
4. Al tirocinante deve essere garantita adeguata copertura assicurativa così come previsto dall'art. 10 del Regolamento;
5. Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione così come previsto all'art. 14 del regolamento, fatte salve le deroghe espressamente previste dall'art. 14 stesso;
6. Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all'art. 5 del Regolamento fatte salve le deroghe espressamente previste dall'art. 5 stesso;

Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore si impegna a
 - 1) Promuovere l'esperienza di tirocinio progettandone i contenuti e lo svolgimento, assumendosi la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa;
 - 2) Promuovere tirocini di durata congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire;
 - 3) Individuare, nel progetto formativo, il tutor didattico-organizzativo con i compiti di cui all'art. 13, c. 2 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni più di 40 tirocinanti contemporaneamente (ad eccezione dei soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante);
 - 4) Sottoscrivere il progetto formativo concordato col soggetto ospitante e col tirocinante;
 - 5) Inviare al servizio telematico messo a disposizione dalla Regione il progetto formativo individuale di tirocinio, adempiendo, in questo modo, agli obblighi di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali, della Direzione Territoriale del Lavoro e della Regione.
 - 6) Assicurarsi che sia presente la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo e di orientamento;
 - 7) Rilasciare al tirocinante un'attestazione finale di tirocinio sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Lavoro, in cui sono indicate le attività effettivamente svolte al fine della spendibilità dell'attestazione nel mercato del lavoro;

Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a
 - 1) Sottoscrivere il progetto formativo concordato col soggetto promotore e col tirocinante, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Lavoro;
 - 2) rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;
 - 3) Individuare, nel progetto formativo, il tutor aziendale con i compiti di cui all'art. 13, c. 4 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni più di 3 tirocinanti contemporaneamente e che sia in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
 - 4) Assicurarsi che sia effettuata, per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio, nonché le eventuali comunicazioni di proroga e di interruzione;



VENETO LAVORO



REGIONE DEL VENETO

- 5) Far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento;
- 6) Corrispondere l'indennità di partecipazione, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 14, c. 3, 4, 5 e 9 del Regolamento;
- 7) Garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest'ultimo venga inviato in missione; in caso di missione all'estero, deve essere garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa;
- 8) Assicurare al tirocinante ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
- 9) Far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;
- 10) Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;
- 11) Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest'ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- 12) Curare la tenuta del "dossier individuale del tirocinante" contenente le evidenze documentali dell'esperienza di tirocinio, raccolte anche in itinere, al fine del rilascio dell'attestazione finale;
- 13) Proporre al soggetto promotore eventuali proroghe del tirocinio, adeguatamente motivate e, laddove necessario, contenenti una integrazione dei contenuti del progetto formativo, almeno n. 15 gg. prima del termine previsto;
- 14) Consentire al tutor aziendale di collaborare con il tutor didattico organizzativo alla valutazione delle competenze acquisite, al fine del rilascio dell'attestazione finale di tirocinio di cui all'art. 15 del Regolamento;
- 15) Comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
- 16) Sottoscrivere, assieme al soggetto promotore, l'attestazione finale di tirocinio da rilasciare al tirocinante al termine del tirocinio sulla base delle evidenze documentali raccolte nel "dossier individuale del tirocinante"

Art. 5 – Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al

30	09	2019
----	----	------

 (massimo di 24 mesi);
2. La stessa non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle norme vigenti;
3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

(luogo) SCHIO Bassano, (data)

06	08	2019
----	----	------

(firma per il soggetto promotore) [Firma]

Firmato digitalmente da: RUARO DARIO
(firma per il soggetto ospitante) Data: 29/07/2019.17:10:24

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
(all."A" alla DGR 1816 del 7 novembre 2017, d'ora in avanti "Regolamento")

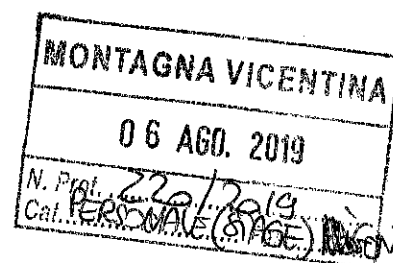
(Rif. Convenzione stipulata in data 05/08/2019)

Quadro A Soggetto Promotore

Ragione Sociale:	VENETO LAVORO	Codice fiscale:	03180130274
Comune sede legale:	L736 VENEZIA	CAP sede legale:	30172
Indirizzo sede legale:	VIA CA' MARCELLO 67/B		
Comune sede operativa che gestisce il tirocinio (se diverso dal Comune della sede legale):	SCHIO		
Categoria soggetto promotore ex art. 6 all. A alla DGR n. 337/2012:			
Servizi pubblici per l'impiego			
Tutor didattico-organizzativo indicato dal soggetto promotore:	GIROTTIO GIOVANNI CF: GRTGNN63M10L157A		
Recapiti tutor didattico-organizzativo:	0445/576751 email:cpi.schio@venetolavoro.it		

Quadro B tirocinante

Cognome e nome:	RIGONI ANNA		
Codice fiscale:	RGNNNA97H63A465X		
Data di nascita:	23/06/1997	Comune di nascita:	A465 - ASIAGO
Cittadinanza:	ITALIANA		
Comune residenza:	A465 - ASIAGO	CAP:	36012
Indirizzo di residenza:	VIA CORDA 13		
Comune domicilio:	A465 - ASIAGO	CAP:	36012
Indirizzo di domicilio:	VIA CORDA 13		
Titolo di studio:	DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'		
Permesso di soggiorno		Numero di documento:	
Motivo del permesso:		Scadenza del permesso:	
Recapiti tirocinante:	3490787318 email:ANNA.RIGONI1997@GMAIL.COM		



Quadro C - Tipologia di tirocinio promosso

Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo

Titolo di inserimento/reinserimento lavorativo a favore di

Lavoratore occupato

In ricerca di altra occupazione: con occupazione di tipo subordinato, contratto C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEL TERZIARIO: DISTRIBUZIONE E SERVIZI. con orario settimanale di 40 ore

Quadro D - Soggetto ospitante

Ragione Sociale: MONTAGNA VICENTINA SOC. COOP.A R.L. Codice fiscale: 00946750247

Comune sede legale: A465 ASIAGO

CAP sede legale: 36012

Indirizzo sede legale: PIAZZA STAZIONE 1

Settore: 84.13.90 REGOLAMENTAZIONE DI ALTRI AFFARI E SERVIZI ECONOMICI

Sede svolgimento tirocinio: A465 ASIAGO

CAP: 36012

Indirizzo: PIAZZA STAZIONE 1

Telefono: 042463424

E-mail:

Fax: 042463424

PEC: INFO@PEC.MONTAGNAVICENTINA.COM

- Numero dei dipendenti a tempo indeterminato(senza contratto apprendisti) presenti nella sede operativa sede del tirocinio alla data di avvio del tirocinio: 1
- Numero dei dipendenti a tempo determinato presenti nella sede operativa sede del tirocinio alla data di avvio del tirocinio e con scadenza del contratto oltre il termine del tirocinio previsto al Quadro E: 0
- Numero dei tirocinanti ospitati nella suddetta sede operativa negli ultimi 24 mesi: 0
- Numero dei tirocinanti assunti al termine del tirocinio, con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi(nel caso di part-time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato al soggetto ospitante): 0
- Numero dei tirocinanti extracurricolari presenti nella sede operativa alla data di avvio del tirocinio: 0

Tutor aziendale: GASPARELLA IRENE

Ruolo tutor nell'azienda: DIPENDENTE

Recapito tutor aziendale: tel. 042463424

email info@montagnavicentina.com

Durata del tirocinio: dal 07/08/2019 al 07/10/2019
Giorni e orari di accesso ai locali aziendali: DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.00 E DALLE ORE 14.00 ALLE 16.30
-Orario settimanale previsto dal Contratto o accordo collettivo applicato al soggetto ospitante: ore 40
-Orario settimanale previsto per il tirocinante: ore 25
Orario da svolgersi in fascia:
Diurna

Quadro F - Indennità di partecipazione al tirocinio

Importo mensile lordo in euro: 450

L'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione è in capo al soggetto ospitante che la eroga mensilmente (art 14 del regolamento).

Note:

Quadro G - Copertura assicurativa

Infortuni sul lavoro INAIL: posizione n. 9073858266

Oneri economici della copertura assicurativa INAIL a carico di soggetto ospitante

Responsabilità civile: polizza n. M13378926

Compagnia assicuratrice: AVIMA ASSICURAZIONI

Oneri economici della copertura assicurativa RC a carico di soggetto ospitante

Onere dell'invio della comunicazione obbligatoria di avvio e di soggetto ospitante

Quadro H - Obiettivi e contenuti

25 Area comune

ADA.25.231.755 - Realizzazione di attività di ufficio

5555 - Acquisizione, elaborazione e registrazione di dichiarazioni, documenti e informazioni

5557 - Stampa, fotocopiatura e scannerizzazione di documenti e invio/ricezione di fax

Professione di riferimento (Codice CP 2011) 4.1.2.2.0.5 - OPERATORE DI COMPUTER PER L'IMMISSIONE DATI

Quadro I - Attestazioni

Il soggetto promotore attesta che:

1. la durata del tirocinio è congrua in relazione agli obiettivi formativi del tirocinio
2. il profilo professionale di riferimento del tirocinio non corrisponde ad un profilo elementare connotato da compiti generici e ripetitivi, salvo deroghe
3. gli impegni assunti in convenzione si ritengono confermati
4. il tutor didattico organizzativo non segue contemporaneamente più di 40 tirocinanti, come da art. 13 comma 3 del regolamento, fatte salve apposite deroghe stabilite dalla Regione Veneto

Il soggetto ospitante attesta che:

1. alla data odierna sussistono le condizioni dichiarate in sede di sottoscrizione della convenzione
2. gli impegni assunti in sede di sottoscrizione della convenzione sono confermati
3. il tutor aziendale non sta seguendo contemporaneamente 3 o più tirocinanti
4. il tutor aziendale possiede le competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio

Il tirocinante è stato reso edotto dei propri diritti e doveri.

Il tirocinio potrà essere interrotto, prima della scadenza indicata nel progetto formativo e nella comunicazione di avvio del tirocinio, del soggetto ospitante, o dal soggetto promotore o dal tirocinante mediante motivata comunicazione scritta.

Il tirocinio potrà essere sospeso e prolungato correlativamente in caso di astensione obbligatoria per maternità, infortunio o malattia di lunga durata che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.

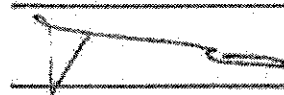
Al termine del tirocinio, qualora il tirocinante abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto nel progetto formativo, a quest'ultimo, il soggetto promotore e il soggetto ospitante rilasciano un'attestazione finale del tirocinio.

Quadro L - Sottoscrizione

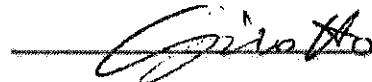
Firma del tirocinante



Firma del genitore (se tirocinante minore)



Firma per il Soggetto Promotore:



Firma (per presa visione e accettazione) del tutor del soggetto promotore:



Firma del soggetto ospitante:

Firma (per presa visione e accettazione) del tutor del soggetto ospitante



Firma per il servizio sociale pubblico che ha in carico il tirocinante (eventuale, al fine dell'applicazione delle deroghe previste per i tirocini attivati a favore dei soggetti in condizione di svantaggio)

